

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Unità Autorizzazione Materiali Armamento

INTERMEDIAZIONI: AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALL'ANNO 2018 per paese di destinazione

Situazione Paese			
N.	Paese	Num.	Valore in euro
1	AUSTRALIA	14	1.303.059,09
2	BAHREIN	1	0,00
3	CONGO	1	8.159.666,00
4	EGITTO	1	649,88
5	FRANCIA	20	9.297.485,06
6	GERMANIA	10	280.175,66
7	INDIA	1	-164.017,61
8	INDONESIA	1	32.630,00
9	IRLANDA	1	19.186,00
10	KUWAIT	2	1.406.657,85
11	MAROCCO	1	6.782.970,00
12	QATAR	1	534.586,80
13	REGNO UNITO	15	6.600.714,62
14	SINGAPORE	1	1.436.959,08
15	SPAGNA	3	2.977.935,84
16	SRI LANKA	1	650,00
17	STATI UNITI D'AMERICA	1	86.322,82
18	TURCHIA	4	1.055.240,34
19	TURKMENISTAN	1	67.420,14
Totale		80	€ 39.878.291,58

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Unità Autorizzazione Materiali Armamento

Licenze Globali di Progetto anno 2018

Ditta	Licenza Data Aut.	Programma	Movimentazioni	Nazione	Spedizioni nr.	Valore in €	Valore fini doganali in €	Licenze precedenti
ELETTRONICA ASTER S.p.A.	41092 02/07/2018	EFA	EXPdef	GB	171	1.114.390,95	-	31903
	39926 12/02/2018	JSF	Senza movimentazione di materiale		0	-	-	-
ELETTRONICA S.p.A.	37419 04/04/2017	ORIZZONTE	EXPdef	FR	11	68.035,68	514.763,44	
			IMPtmp	FR	19	-	2.162.654,09	
	40325 28/03/2018	EFA	EXPdef	DE	135	-	17.991.883,00	-
				ES	21	-	2.300.190,00	
				GB	110	-	11.346.806,00	
			EXPtmp	DE	1	-	15.000,00	
			IMPdef	DE	3	24.215,00	51.632,00	
			IMPtmp	DE	111	-	13.481.789,49	
				ES	7	-	604.485,00	
				GB	100	-	5.359.696,03	
	41359 30/07/2018	NH-90	EXPdef	DE	57	69.111,00	5.881.081,43	22967
				FR	10	-	235.429,26	29152
			EXPtmp	DE	14	-	963.226,69	35115
			IMPdef	DE	11	410.381,00	-	
			IMPtmp	DE	48	-	4.480.035,61	
				FR	25	-	1.074.814,24	
FIMAC S.p.A.	33645 18/01/2016	TORNADO	EXPdef	DE	12	52.677,20	-	-
				GB	174	438.741,30	-	
			EXPtmp	DE	1	2.602,50	-	
	37234 15/03/2017	EFA	IMPtmp	GB	1	2.221,00	-	-
			EXPdef	DE	58	1.911.282,80	-	
				ES	25	242.882,00	-	
				GB	15	70.971,50	-	
			EXPtmp	DE	2	13.006,00	-	
			IMPtmp	DE	1	9.458,00	-	
				ES	1	10.867,00	-	

Ditta	Licenza Data Aut.	Programma	Movimentazioni	Nazione	Spedizioni nr.	Valore in €	Valore fini doganali in €	Licenze precedenti
LEONARDO S.p.A.	37310 23/03/2017	EFA	Senza movimentazione di materiale		0	-	-	-
	41039 25/06/2018	JSF	EXPdef	GB	7	-	152.609,89	22966 29134 35116
				NL	5	-	15.155,33	
				US	333	260.537.973,75	17.432.481,55	
			IMPdef	GB	8	-	84.866,14	
				US	12	-	198.543,98	
			IMPtmp	US	3	-	38.605.822,18	
LOCKHEED MARTIN GLOBAL INC.	38348 28/07/2017	JSF	Senza movimentazione di materiale		0	-	-	-
MBDA ITALIA S.p.A.	35251 25/07/2016	FREMM	EXPdef	FR	4	374.153,73	33.400,00	-
			EXPtmp	FR	3	-	79.316,12	
			IMPdef	FR	12	2.049.219,64	45.707,00	
	41152 11/07/2018	FSAF	EXPdef	FR	256	31.758.772,21	19.106.966,52	23164 29135 35244
				GB	2	735.250,69	-	
			EXPtmp	FR	33	-	2.675.236,63	
			IMPdef	FR	64	3.233.962,02	1.771.300,49	
			IMPtmp	FR	78	13.000,00	27.168.541,11	
	42440 14/12/2018	METEOR	EXPdef	FR	12	-	2.882.000,00	33354
				GB	37	36.677.056,84	2.231.838,16	
			EXPtmp	FR	6	-	43.500,00	
			IMPdef	FR	25	8.426.956,75	38.000,00	
				GB	44	-	3.756.488,39	
			IMPtmp	FR	2	260.000,00	10.000,00	
				GB	3	-	1.217.290,62	
Totale					949	€ 348.507.188,56	€ 184.012.550,38	

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Unità Autorizzazione Materiali Armamento

Licenze Globali di Trasferimento anno 2018

Ditta	Nazione	Movimentazioni	Valore in Euro	Categoria Materiali (ML)
A.L.A. S.p.A.	PAESI NATO	32	197.235,43	010
CALZONI S.r.L.	PAESI NATO	21	352.068,62	004 - 005 - 006 - 009 - 011 - 014 - 015 - 021 - 022
GE AVIO S.R.L.	PAESI NATO	0	solo a fini doganali	010 - 022
GELCO S.p.A.	PAESI NATO	5	350,00	011
HYPERTAC S.p.A.	PAESI NATO	730	3.808.322,17	011
LEAT S.p.A.	REGNO UNITO	0	solo a fini doganali	015
LEONARDO S.p.A.	PAESI NATO	44	27.936,84	001 - 002 - 004 - 010 - 011 - 014 - 015 - 021 - 022
LOGIC S.P.A.	PAESI NATO	418	6.196.687,74	010
MBDA ITALIA S.p.A.	FRANCIA	39	2.739.292,02	003 - 004 - 006 - 021 - 022
MBDA ITALIA S.p.A.	REGNO UNITO	27	solo a fini doganali	004 - 005 - 021 - 022
MICROTECNICA S.R.L.	PAESI NATO	64	897.227,39	010 - 022
SOCIETA' INDUSTRIA MECCANICA S.I.M.E. S.R.L.	GERMANIA	3	1.061,90	016
UMBRAGROUP S.p.A.	PAESI NATO	74	3.025.920,49	010
Totale		1457	€ 17.246.102,60	

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Unità Autorizzazione Materiali Armamento

Autorizzazioni Generali di Trasferimento anno 2018

Tipologia	Movimentazioni	Valore in Euro	Nazione
AGT n.1 ITALIA	1104	9.218.825,37	FRANCIA GERMANIA PAESI NATO REGNO UNITO SPAGNA
AGT n.2 ITALIA	16	417.500,50	GERMANIA
AGT n.3 ITALIA	590	2.368.744,67	FRANCIA GERMANIA PAESI NATO REGNO UNITO
AGT n.4 ITALIA	6	solo a finidoganali	DANIMARCA PAESI NATO PORTOGALLO
AGT n.5 ITALIA	1190	49.878.289,83	FRANCIA GERMANIA PAESI NATO PORTOGALLO ROMANIA SVEZIA
AGT n.6 ITALIA	54	solo a finidoganali	FRANCIA PAESI NATO POLONIA
Totale	2960	€ 61.883.360,37	

MODULARIO
INTERNO - 314

MOD. 4 P.S.C..



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

- AUTORIZZAZIONI ALLE IMPORTAZIONI TEMPORANEE
EFFETTUATE DA IMPRESE STRANIERE PER PARTECIPARE A FIERE
CAMPIONARIE, MOSTRE ED ATTIVITÀ DIMOSTRATIVE, ART. 1,
COMMA 8, LETT. E, LEGGE N. 185/90: N. 0
- NULLA OSTA PER PRESTAZIONE SERVIZI, ART. 2, COMMA 6, LEGGE
N. 185/90:.....N. 84

**Relazione
per l'anno 2018
del Ministero della Difesa**

**sulle operazioni svolte nell'ambito del controllo
sull'esportazione, importazione e transito
dei materiali di armamento**

(art. 5 Legge 9 luglio 1990, n. 185)

INDICE

CONSIDERAZIONI GENERALI

1. Attività del Ministero della Difesa nell'ambito del contrasto alla proliferazione e all'ingiustificato accumulo nel mondo di armi convenzionali e di distruzione di massa;
2. Attività interministeriali e di coordinamento nell'ambito del Ministero Difesa.

ATTIVITA' AUTORIZZATORIE

1. Il Registro Nazionale delle Imprese e Consorzi di Imprese;
2. Istruttorie ai fini dell'autorizzazione alle trattative contrattuali e nulla osta per la Prestazione di Servizi.
3. Programmi di Coproduzione Internazionale.



MINISTERO DELLA DIFESA

CONSIDERAZIONI GENERALI

1. Attività del Ministero della Difesa nell'ambito del contrasto alla proliferazione e all'ingiustificato accumulo nel mondo di armi convenzionali e di distruzione di Massa.

Nel quadro delle numerose iniziative internazionali, governative e non, l'Italia ha assunto sempre di più un ruolo di primaria importanza, partecipando fattivamente alle riunioni dei principali consessi / regimi internazionali di controllo dei materiali d'armamento quali il *Wassenaar Arrangement* (WA), il *Missile Technology Control Regime* (MTCR), l'*Australia Group* (AG) ed il *Nuclear Suppliers Group* (NSG). In tali consessi, il contributo del Ministero della Difesa, prevalentemente di natura tecnica, si esprime attraverso:

- lo studio di nuovi materiali e/o tecnologie considerate proliferanti;
- l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento nazionali.

Anche nel corso del 2018, il Dicastero Difesa ha preso parte attivamente ai citati regimi. I risultati di questi lavori di ricerca e studio a livello internazionale congiunto, trova concreta applicazione nazionale nell'ambito delle operazioni svolte dallo SMD – RIS relativamente alle attività di controllo delle esportazioni, importazioni e transiti di tutti i materiali di armamento e “*dual use*” ad alta tecnologia.

2. Attività interministeriali e di coordinamento nell'ambito del Ministero Difesa.

Lo Stato Maggiore della Difesa – II Reparto alla luce della Legge n. 185/90 e ss.mm. è competente al rilascio, nei confronti dell'Industria del comparto Difesa, di alcune tipologie di autorizzazioni (ex art. 2 comma 6 e art. 9 comma 4 e 5), dettagliatamente descritte nel successivo paragrafo relativo alle attività istruttorie. Inoltre, fornisce all'Autorità Nazionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI – UAMA) sulle restanti tipologie di operazioni, il previsto parere di carattere tecnico-operativo e di sicurezza (la valutazione di carattere politico internazionale è prerogativa del citato MAECI).

Per poter esprimere le proprie valutazioni, lo Stato Maggiore Difesa – RIS si avvale del supporto fornito dai competenti Enti del Ministero (SGD/DNA, Direzioni Tecniche, Reparti dello SMD, Stati Maggiori di Forza Armata), nonché del Dipartimento Informazioni e Sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i materiali classificati. Le valutazioni attengono ai sottoannotati aspetti:

- conseguenze che potrebbero generare nuovi armamenti o la cessione di tecnologia per il Paese importatore nell'ambito degli equilibri dell'area strategica interessata, sia dal punto di vista tecnico-militare che di sicurezza;
- eventuali elementi, caratteristiche, peculiarità del materiale che si ritiene sia da tutelare nell'interesse nazionale;
- vantaggi che possano derivare dalla conoscenza delle caratteristiche tecniche del materiale da parte del Paese acquirente;
- impatto che la fornitura di armamenti ad altri Paesi potrebbe avere nei confronti di eventuali analoghi approvvigionamenti nazionali;
- controllo che il materiale oggetto della trattativa sia univocamente identificato e trovi puntuale riscontro sulla lista dei materiali che le Società sono tenute a depositare presso il Servizio Registro Nazionale delle Imprese e Consorzi di Imprese (Se.R.N.I.);
- valutazione dei livelli e dei contenuti tecnologici in relazione alle limitazioni ed ai vincoli posti dai regimi di controllo sulle esportazioni previsti dagli accordi internazionali a cui l'Italia aderisce (WA - *Wassenaar Arrangement*, MTCR - *Missile Technology Control Regime*, NSG - *Nuclear Suppliers Group* e AG - *Australia Group*);
- eventuale esistenza di ulteriori intese/limitazioni internazionali che possano vincolare l'esportazione;
- eventuale esistenza di "royalties" a favore dell'Amministrazione Difesa qualora i progetti siano stati sviluppati con fondi/personale dell'A.D. .
- congruità delle spese militari sostenute dai Paesi beneficiari di aiuti italiani (ai sensi della Legge n.125/2014).

Il Dicastero Difesa è altresì preposto, in applicazione dell'articolo 2 della legge 185/90, di concerto con i Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell'Interno, dell'Economia e delle Finanze, dello Sviluppo Economico, alla emanazione di apposito Decreto riportante l'Elenco dei Materiali di Armamento rielaborato in funzione dell'evoluzione della produzione industriale, di quella tecnologica e degli accordi internazionali a cui l'Italia aderisce.

In particolare, nell'ambito del Ministero della Difesa, il citato SMD – RIS è deputato, in funzione del ruolo svolto nella trattazione della specifica materia, a promuovere l'aggiornamento annuale del citato Elenco (*Annesso I*), che recepisce in ambito nazionale le novità introdotte annualmente dalla corrispondente Direttiva Comunitaria.

Altro elemento che influenza la "policy" nazionale sul controllo dei materiali di armamento è rappresentato dal Codice di Condotta Europeo. Questo, ratificato

dall'Italia nel 1998, ha dimostrato di essere il più completo esercizio multilaterale di controllo delle esportazioni, capace di assicurare con dinamicità e attraverso la procedura del dialogo (consultazioni e comunicazioni dei dinieghi) un livello elevato di trasparenza sia nazionale sia transnazionale.

ATTIVITA' AUTORIZZATIVE

1. Il Registro Nazionale delle Imprese e Consorzi di Imprese

Presso il Ministero della Difesa – Segretariato Generale/DNA è istituito, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 185/90, il Registro Nazionale delle Imprese e Consorzi di Imprese (Se.R.N.I.) operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni, comunque connesse, di materiale di armamento.

La Commissione per la tenuta del Registro Nazionale delle Imprese e Consorzi di Imprese, istituita ai sensi dell'articolo 4 della citata legge, nell'anno 2018 ha tenuto n.6 riunioni ordinarie con cadenza bimestrale, durante le quali ha deliberato:

- l'iscrizione di n. 25 Società (n. 40 nel 2017);
- la sospensione di n. 0 Società (nessuna anche nel 2017);
- la cancellazione di n. 9 Società (n.13 nel 2017).

Nel merito, l'adozione dei provvedimenti di cancellazione si è resa necessaria per le seguenti motivazioni:

- n. 1 per non aver presentato nei termini l'istanza di rinnovo ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. 15.03.2010, n. 90 (n. 3 nel 2017);
- n. 2 per non aver pagato il contributo annuo previsto per Legge;
- n. 1 per sopraggiunto fallimento (n. 2 nel 2017).
- n. 1 per commissariamento;
- n. 4 su richiesta della Società interessata per cessazione delle attività produttive (n. 2 nel 2017).

Alla data del 31.12.2018 risultano iscritte al Registro n. 334 Società – (n. 318 nel 2017).

E' da segnalare, infine, che le Società esportatrici hanno depositato le loro liste dei materiali comprendenti un totale di n. 155.518 voci – (147.038 voci nel 2017).

In *Allegato 2*, la Tabella riepilogativa delle attività svolte dal Registro Nazionale delle Imprese nel corso dell'anno 2018.

2. Istruttorie ai fini dell'autorizzazione alle trattative contrattuali e nulla osta per la Prestazione di Servizi

Il Ministero della Difesa opera, in coordinazione con gli altri Dicasteri interessati, sulle seguenti attività:

- rilascio del parere di competenza al MAECI – UAMA ai fini delle autorizzazioni per il prosieguo delle trattative contrattuali da e verso Paesi non NATO/UE (articolo 9 comma 2, cit. L.185/90);
- rilascio delle autorizzazioni alle trattative contrattuali da e verso Paesi NATO/UE (articolo 9 comma 4, cit. L.185/90) e verso Paesi con i quali siano state stipulate “apposite intese intergovernative”, per l’interscambio di materiali d’armamento;
- rilascio del nulla-osta, in prosecuzione di contratti precedentemente autorizzati, per le operazioni di cui all’articolo 9 comma 5 della citata Legge che essenzialmente riguardano:
 - importazioni ed esportazioni di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione;
 - reimportazioni o riesportazioni temporanee, di materiali già regolarmente esportati, anche in altri Paesi, per riparazioni o manutenzione;
 - esportazione o importazione di prodotti da restituire ai costruttori per difetti, inidoneità e simili;
 - temporanea esportazione o importazione di attrezzature per l’installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali già autorizzati;
 - temporanea esportazione di materiali per esibizioni, mostre, dimostrazioni tecniche, campionature per la partecipazione a gare, appalti e prove di valutazione;
- rilascio del nulla-osta per la prestazione di servizi per l’addestramento e manutenzione in Italia o all’estero in prosecuzione di rapporti legittimamente autorizzati (articolo 2 comma 6), per un totale di n. 121 istanze (n. 88 nel 2017) ed un importo pari a circa Mln. € 645,2 (nel 2017 Mln. € 137,7). Per gli elementi di dettaglio relativi ai nulla-osta per prestazione di servizi rilasciati ai sensi del citato articolo di Legge, si riporta la Tabella riepilogativa per l’anno 2018 (*Annesso 3*) ed i grafici riportanti il numero delle istanze autorizzate dal 1998 al 2018 (*trend* degli ultimi venti anni) e la suddivisione per Società (*Annesso 3a. e b.*);
- partecipazione a cadenza mensile al Comitato Consultivo per i materiali d’armamento, istituito ai sensi dell’articolo 7, presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

3. Programmi di Coproduzione Internazionale

La situazione aggiornata delle imprese italiane ufficialmente partecipanti agli attuali Programmi Intergovernativi è riepilogata nella Tabella in *Annesso 4*.



IL CAPO DI STATO MAGGIORE
Generale Enzo VECCIARELLI

ANNESSI:

1. *Elenco Materiali di Armamento, edizione 2018;*
2. *Tabella riepilogativa delle operazioni inerenti il Registro Nazionale delle Imprese;*
3. *Tabella riepilogativa dei Nulla osta per la prestazione di servizi per la manutenzione e l'addestramento rilasciati nel corso dell'anno 2018;*
4. *Tabella riassuntiva dei Programmi di Coproduzione Internazionale.*

13-3-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 60

nelle categorie di cui al comma 2 del medesimo art. 2, è individuato anche con riferimento ai prodotti per la difesa di cui all'allegato alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni;

Vista la direttiva (UE) 2017/2054 della Commissione del 8 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa;

Considerato che il citato art. 2, comma 3, della legge n. 185 del 1990, prescrive altresì che l'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali d'armamento, ove resi necessari da disposizioni comunitarie, sono disposti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze, e dello sviluppo economico;

Visti i decreti interministeriali in data 23 settembre 1991, 28 ottobre 1993, 1° settembre 1995, 13 giugno 2003, 11 aprile 2012, 26 giugno 2013, 7 maggio 2014, 17 marzo 2015, 2 novembre 2016 e 13 luglio 2017 con i quali sono state approvate le precedenti versioni degli elenchi dei materiali d'armamento;

Constatata la necessità di approvare un nuovo elenco dei materiali di armamento, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della citata direttiva (UE) 2017/2054;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 185 del 1990, allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2018

Il Ministro della difesa
PINOTTI

*Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione
internazionale*
ALFANO

Il Ministro dell'interno
MINNITI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
CALENDA

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 2 marzo 2018.

Approvazione del nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185, in attuazione della direttiva (UE) 2017/2054.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE,

IL MINISTRO DELL'INTERNO,
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che l'elenco dei materiali di armamento, da comprendere

Recepimento Direttiva UE 2017/2054
Lista materiali d'armamento Ed. 2018

INTRODUZIONE

Il presente elenco comprende “materiali di armamento/prodotti per la difesa e relative tecnologie” ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, e recepisce le modifiche recate dalla **Direttiva (UE) 2017/2054** all’elenco dei prodotti per la difesa allegato alla direttiva 2009/43/CE. Esso costituisce, inoltre, la concretizzazione tecnica degli accordi internazionali, in particolare dell’Intesa di *Wassenaar* sul controllo dell’armamento convenzionale, nonché dei regimi di controllo *Missile Technology Control Regime* (MTCR) e *Australia Group* (AG), e inerenti rispettivamente la non proliferazione nei settori missilistico e chimico/biologico.

L’elenco è suddiviso in categorie, paragrafi, sottoparagrafi e note in conformità alla lista militare dell’Intesa di *Wassenaar*. I materiali riportati anche nelle liste degli altri regimi di controllo sono riconoscibili dalla simbologia di seguito specificata, con l’indicazione in parentesi dell’Intesa multilaterale di riferimento:

- “#” non proliferazione nel settore missilistico (MTCR);
- “*” non proliferazione nel settore chimico/biologico (AG).

Tutti i riferimenti all’elenco UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso sono da intendersi fatti al Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 e successive modifiche.

I materiali di armamento specificati nell’Art. 2, comma 2 della Legge, sono di seguito riportati con l’indicazione a margine delle Categorie in cui sono ricompresi:

- | | |
|---|---|
| a) Armi nucleari, biologiche, chimiche ed elettriche | Categorie 7 e 21 |
| b) Armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento | Categorie 1, 3, 16 e 21 |
| c) Armi ed armamenti di medio e grosso calibro e relativo Munizionamento | Categorie 2, 3, 16 e 21 |
| d) Bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri | Categorie 4, 16 e 21 |
| e) Carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare | Categorie 6, 16 e 21 |
| f) Navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare | Categorie 9 e 21 |
| g) Aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente per uso militare | Categorie 10, 16 e 21 costruiti |
| h) Polveri, esplosivi, propellenti | Categorie 8 e 21 |
| i) Sistemi o apparati elettronici, elettroottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare | Categorie 5, 11, 15, 18 e 21 |
| j) Materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare | Categorie 13 e 21 |
| k) Materiali specifici per l’addestramento militare | Categorie 14 e 21 |
| l) Macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni | Categorie 18, 21, 22 |
| m) Equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare | Categorie 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 |

13-3-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 60

LISTA DEI MATERIALI D'ARMAMENTO

Nota 1 I termini tra “virgolette” sono termini definiti. Si rimanda alla Sezione “Definizione dei termini usati nel presente elenco” allegata al presente elenco.

Nota 2 In taluni casi le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS. L'elenco si applica alle sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per identificare una particolare sostanza chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici, poiché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno vari numeri CAS e le miscele contenenti una di tali sostanze hanno anch'esse numeri CAS diversi.

Categoria 1

Armi ad anima liscia di calibro inferiore a 20 mm, altre armi e “armi automatiche” di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici) e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

Nota La Categoria (Cat.) 1 non si applica a:

- a. armi da fuoco appositamente progettate per munizioni a salve e incapaci di scaricare un proiettile;
- b. armi da fuoco appositamente progettate per il lancio di proiettili filoguidati non ad alta carica esplosiva e senza link di comunicazione, aventi una gittata inferiore o pari a 500 m;
- c. armi che utilizzano cartucce non a percussione centrale, purché non completamente automatiche.
- d. “armi da fuoco disattivate”.

- a. Fucili e fucili combinati, armi corte, mitragliatrici, pistole mitragliatrici e armi da fuoco pluricanna;

Nota La Cat. 1.a. non si applica:

- a. ai fucili e fucili combinati fabbricati prima del 1938;
- b. alle riproduzioni di fucili e fucili combinati i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;
- c. alle armi corte, alle armi da fuoco pluricanna e alle mitragliatrici fabbricate prima del 1890 e relative riproduzioni;
- d. ai fucili o armi corte, appositamente progettati per scaricare un proiettile inerte mediante aria compressa o CO₂.

- b. armi ad anima liscia, come segue:
 1. armi ad anima liscia appositamente progettate per impiego militare;
 2. altre armi ad anima liscia, come segue:
 - a. completamente automatiche;
- b. semiautomatiche o con ricaricamento a pompa;

Nota La Cat. 1.b.2. non si applica alle armi appositamente progettate per scaricare un proiettile inerte mediante aria compressa o CO₂.